



**INDICAZIONI OPERATIVE
PER L’AFFIDAMENTO
DEI
CONTRATTI PUBBLICI**

**(Appendice A:
modifiche e varianti)**

Sommario

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- § 1 – OGGETTO E FINALITA'
- § 2 – DEFINIZIONI
- § 3 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
- § 4 – RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA

SEZIONE 2– MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA

- § 5 – REVISIONE DEI PREZZI ED ALTRE CLAUSOLE
- § 6 - FORMALIZZAZIONE DELLA VARIANTE/VARIAZIONE CONTRATTUALE
OLTRE IL C.D. QUINTO D'OBBLIGO
- § 7 – QUINTO D'OBBLIGO
- § 8 – PROROGA

SEZIONE 3 – MODIFICHE NON PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA

- § 9 – LAVORI SERVIZI E FORNITURE SUPPLEMENTARI
- § 10 – CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI
- § 11 – VARIANTI IN CASO DI ERRORI PROGETTUALI
- § 12 – MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL CONTRATTO

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

- § 13 – COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI
- § 14 – AVVISO PUBBLICO

SEZIONE 5 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

- § 15 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Con Circolare del Segretario Generale protocollo n. 172169 in data 23 dicembre 2019 si è provveduto ad emanare “*Indicazioni operative per l’affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e della progettazione)*”. Nel documento, da intendersi richiamato in questa sede, si legge che la finalità è quella di fornire agli Uffici della Provincia di Brescia indicazioni operative al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni da parte di tutti i Settori dell’Ente. Il medesimo documento potrà essere recepito anche dai Comuni e altri Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” per la definizione di criteri operativi uniformi e trasparenti da applicare alle procedure di affidamento di contratti pubblici condotte dagli stessi in autonomia.

2. Le presenti indicazioni hanno, invece, ad oggetto, modifiche e varianti in corso d'opera dei contratti, in attuazione a quanto previsto dal documento principale che demanda a singole appendici l'approfondimento di particolari tematiche di rilievo per l'Ente. Ci si riferisce, in particolare, per quanto riguarda gli appalti, alle norme contenute nell'articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del decreto legislativo n. 50/2016 e, per quanto riguarda le concessioni, alle norme contenute nell'articolo 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) del medesimo decreto che prevedono ipotesi tassative al ricorrere delle quali è possibile procedere alla modifica di un contratto durante il periodo di sua efficacia, senza ricorrere ad una nuova procedura di gara e – pertanto – permettendo allo stesso OE titolare del contratto originario di eseguire le prestazioni oggetto della modifica.
3. Le presenti istruzioni operative rappresentano anche una misura di carattere generale prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia con la conseguenza che la loro applicazione sarà ricompresa nel monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia delle misure previsto dal Piano stesso.
4. Restano in ogni caso ferme le interpretazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione e giurisprudenziali nel tempo vigenti oltre che le norme:
 - del Codice dei Contratti,
 - del D.M. n. 49/2018,
 - del previsto Regolamento unico di esecuzione attuazione e integrazione del Codice stesso.

§ 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente documento, si intende per:
 - a. "Codice", il Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. "D.M. n. 49/2018", Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 - c. "ANAC", l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - d. "OE", Operatore Economico;
 - e. "RUP", il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice;
 - f. "D.E.C.", il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/dei lavori;
 - g. "CIG", il Codice Identificativo di Gara;
 - h. "PTPCT", Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia;
 - i. "soglia comunitaria", le soglie previste dall'articolo 35 del Codice;
 - j. "**modifica sostanziale**", quella normata dall'articolo 106, comma 4 (appalti) e dall'articolo 175, comma 7 (concessioni) del Codice. Riassuntivamente, una modifica è considerata sostanziale quando

altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, fuori dai casi contemplati.

§ 3 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

1. A proposito di modifiche e varianti in corso d'opera, occorre precisare, in linea generale, che le stesse sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del contratto e soggiacciono al principio della immodificabilità dell'oggetto del contratto. Secondo tale principio, strumentale a quelli di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, non sono mai ammissibili modifiche sostanziali. In presenza di modifiche sostanziali, infatti, ci si trova di fronte ad un nuovo affidamento, con necessità di una nuova gara.
2. Fatte salve circostanze che non possono essere prevedibili in fase di stesura del progetto, il RUP inserisce le clausole per eventuali modifiche del contratto nei documenti di gara e ne tiene conto ai fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto o della concessione e della relativa richiesta di CIG.
3. Ogni modifica o variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP, coadiuvato, a tale fine, dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 22 del D.M. n. 49/2018.

Il DEC/DL valuta:

- l'esigenza di modificare il contratto durante il suo periodo di efficacia, verificando inoltre la sussistenza dei presupposti giuridici a fondamento della modifica nonché il valore stimato della stessa.
- se, sotto un profilo prettamente tecnico, vi sia l'effettiva esigenza di modificare il contratto o la concessione al fine di poter proseguire nel raggiungimento dello scopo dello stesso o della stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto e negli altri eventuali elabori tecnici.
- se la variante/variazione che si intende apportare al contratto o alla concessione abbia una legittima "copertura normativa".

Il D.E.C./D.L. deve procedere alla quantificazione del valore economico della variante/variazione.

L'attività termina con l'invio al RUP della relazione relativa alla variante/variazione.

A seguito della valutazione della relazione del D.E.C./D.L., il RUP può negare l'autorizzazione alla variante/variazione nei casi in cui non ritengano sussistere i presupposti di natura tecnica, giuridica ed economica previsti dalla normativa di settore.

In caso di autorizzazione, il RUP deve preventivamente verificare la copertura finanziaria relativa all'importo della variante/variazione oggetto di autorizzazione.

L'autorizzazione del RUP, risultante da documento protocollato con data certa, deve contenere una idonea motivazione in ordine al ricorrere, nel caso concreto, dei presupposti normativi e fattuali per l'approvazione della modifica, e ciò tanto più nei casi in cui la modifica stessa non è prevista nei documenti di gara in quanto relativa a circostanze imprevedibili. Detta autorizzazione è, altresì, richiamata, con relativa motivazione rafforzata, nella determinazione dirigenziale di approvazione della variante o modifica contrattuale.

Ogni modifica o variante in corso d'opera deve essere approvata prima che ne venga data esecuzione, nell'ambito di contratti in corso di validità la cui durata residua risulti tecnicamente compatibile con l'esecuzione della modifica o della variante. Dell'avvenuta autorizzazione della variante/variazione è data apposita comunicazione al D.E.C./D.L. e all'OE che sottoscriverà un apposito atto di sottomissione, contenente le condizioni di esecuzione della variante e il suo valore economico.

Il D.E.C./D.L. risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuale, senza averne ottenuto regolare autorizzazione da parte del RUP.

Il Settore della Stazione Appaltante – Centrale di Unica di Committenza di Area Vasta, nell'ambito della verifica preventiva dei capitolati speciali prevista dal PTPCT e, più in generale, nell'attività di stesura e verifica degli atti di gara, assicura la necessaria assistenza ai Settori dell'Ente per il rispetto delle norme di legge e delle presenti istruzioni, anche tramite il rilascio di schemi tipo da pubblicare sulla rete Intranet.

§ 4 – RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA

1. Nella tabella allegata (allegato A), viene proposto – senza pretesa di esaustività - uno schema, per quanto possibile semplificato, delle diversificate norme contenute nell'articolo 106 (appalti) e nell'articolo 175 (concessioni) del Codice, in collegamento con i punti delle presenti indicazioni operative che trattano dell'argomento.
2. Ferme restando le previsioni del Codice, le presenti indicazioni operative, rispondendo ad una generale finalità di prevenzione della corruzione e di standardizzazione delle procedure, nonché di trasparenza, dettano regole

spesso più stringenti, le quali possono essere derogate dai Settori dell'Ente - sempre nel rispetto delle previsioni di legge - solo in presenza di specifica motivazione in ordine alle circostanze di fatto e alle ragioni giuridiche alla base delle decisioni assunte.

SEZIONE 2– MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA

§ 5 – REVISIONE DEI PREZZI ED ALTRE CLAUSOLE

1. Eventuali clausole di revisione dei prezzi potranno essere previste, se necessarie ad assicurare il mantenimento della qualità delle prestazioni nel tempo, solo per contratti di durata pluriennale, ad esclusione del primo anno. A tale fine il RUP, previa adeguata motivazione, provvederà ad inserire tali clausole di revisione nei documenti di gara.
2. Inoltre, se coerenti con l'oggetto del contratto, il RUP potrà inserire nei documenti di gara altre clausole, purché chiare, precise e inequivocabili che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, secondo le seguenti soglie:
 - a. in caso di contratti di appalto per servizi e forniture e per le concessioni, sotto il 10% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - b. in caso di contratti di appalto per lavori, sotto il 15% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - c. in casi diversi rispetto a quelli delle lettere precedenti, è richiesta una motivazione particolarmente stringente, da esplicitare a cura del RUP nella determinazione che approva gli atti di gara, in ordine alla compatibilità delle modifiche rispetto all'oggetto contrattuale e al fatto che le stesse non siano idonee ad alterare, in concreto, la natura generale del contratto. Si ritiene che, in ogni caso, dette modifiche non debbano di norma eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.
3. Nel caso di più modifiche successive, i limiti di cui al punto 2 si applicano al valore complessivo delle modifiche.
4. Resta fermo il limite del 50% rispetto al valore iniziale, previsto dall'articolo 175, comma 2, del Codice, in caso di contratti di concessione per attività diverse da quelle dell'allegato II del Codice stesso (1).

§ 6 FORMALIZZAZIONE DELLA VARIANTE/VARIAZIONE CONTRATTUALE OLTRE IL C.D. QUINTO D'OBBLIGO

1. Qualora la variante/variazione contrattuale comporti una diminuzione ovvero un aumento oltre il venti per cento dell'importo contrattuale, l'Ente formalizza la modifica contrattuale mediante un atto aggiuntivo al contratto o alla concessione principale (il quale dovrà contenere le condizioni di esecuzione della variante/variazione e il suo valore economico), che il RUP comunica all'OE.
2. L'OE, nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto aggiuntivo, dichiara per iscritto se intende accettare la prosecuzione della prestazione e a quali condizioni.

3. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Ente comunica all'OE le proprie determinazioni. Qualora l'OE non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o della concessione originaria. Se l'Ente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'OE.
4. Gli importi relativi alle varianti/variazioni che superino il limite del quinto d'obbligo richiedono l'acquisizione di un nuovo CIG.

§ 7 – QUINTO D'OBBLIGO

1. I documenti di gara possono prevedere che qualora in corso di esecuzione del contratto di appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a un quinto dell'importo del contratto iniziale, la stazione appaltante possa imporre l'esecuzione all'appaltatore alle stesse condizioni previste dal contratto originario.
2. Nel caso dell'attivazione del quinto d'obbligo, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Il quinto d'obbligo non è previsto in caso di contratti di concessione (articolo 175 del Codice).

§ 8 – PROROGA

1. Solo per i contratti d'appalto di durata, per i quali è necessario assicurare la continuità delle prestazioni nel tempo, gli atti di gara possono prevedere una opzione di proroga, per il tempo strettamente necessario.
2. L'opzione di proroga è attivabile, entro la data di scadenza del contratto originario, una volta avviate le procedure per l'individuazione del nuovo contraente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle stesse.
3. La motivazione circa la necessità, nel caso concreto, di attivare l'opzione di proroga, deve essere inserita a cura del RUP nell'atto che la approva.
4. La proroga non è prevista in caso di contratto di concessione (articolo 175 del Codice).

SEZIONE 3 – MODIFICHE NON PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA

§ 9 – LAVORI SERVIZI E FORNITURE SUPPLEMENTARI

1. Non essendo oggetto di previsione negli atti di gara, si ritiene che il ricorso alle modifiche contrattuali per lavori servizi e forniture supplementari, tanto in caso di appalto che di concessione, debba intendersi di carattere del tutto eccezionale, con conseguente necessità di un onere motivazionale particolarmente robusto in ordine al ricorrere, nel caso concreto, di tutti i presupposti sia di carattere tecnico economico (requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e sia

relativamente ai notevoli disguidi e costi, che rendono impraticabile il cambiamento del contraente originario.

2. Per quanto riguarda l'importo, si ritiene che dette modifiche non debbano in ogni caso eccedere il 50% dell'importo del contratto originario.
3. In caso di più modifiche successive il limite si applica al valore complessivo delle modifiche.
4. Agli adempimenti di cui sopra provvede il RUP, dandone opportuna evidenza nell'atto che approva la modifica contrattuale.

§ 10 – CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI

1. In caso di varianti in corso d'opera, il RUP, coadiuvato a tale fine dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, provvede a motivare con dati oggettivi e documentabili la sussistenza delle circostanze impreviste e imprevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) che, nel caso concreto, rendono necessario il ricorso alla variante, e in ordine al fatto che detta variante non altera la natura generale del contratto iniziale.
2. Per quanto riguarda gli importi, si richiamano le norme del Codice:
 - a. in caso di appalto: per i settori ordinari, le modifiche non devono superare il 50% del valore del contratto iniziale (articolo 106, comma 7);
 - b. in caso di concessione: per attività diverse dall'allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale (articolo 175, comma 2);
 - c. in caso di più modifiche successive, il limite vale per ciascuna modifica (articolo 106, comma 7 e articolo 175, comma 2).

§ 11 – VARIANTI IN CASO DI ERRORI PROGETTUALI

1. Qualora la necessità di approvare una variante in corso d'opera derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei seguenti limiti quantitativi, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni: sotto il 15% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. I disciplinari di incarico dei progettisti esterni richiamano le previsioni del Codice in ordine alle responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Analogamente, negli atti di gara relativi ad appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, viene fatto richiamo alle previsioni del Codice in ordine alla responsabilità dell'appaltatore per ritardi e oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo (articolo 106, commi 9 e 10).

3. Nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione delle *Performance*, si terrà conto di eventuali errori progettuali imputabili a progettisti interni, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità.

§ 12 – MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo l'inserimento negli atti di gara di una specifica clausola di revisione, la sostituzione del contraente originario è ammissibile in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice):
 - a. in caso di successione, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Purché: il nuovo OE soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente; non vi siano altre modifiche sostanziali al contratto; l'operazione non sia finalizzata ad eludere l'applicazione del Codice;
 - b. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
2. In caso di contratti di concessione, l'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice prevede condizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle indicate al punto precedente.
3. Il provvedimento con il quale si effettua la presa d'atto della modificazione soggettiva del contratto di appalto o di concessione, rende specifica evidenza del ricorrere delle previste condizioni.

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

§ 13 – COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI

1. Le varianti in corso d'opera relative ad appalti e concessioni di lavori servizi e forniture, sono soggette ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a. alla Autorità Nazionale Anticorruzione, per varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore iniziale del contratto, relative a contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
 - b. all'Osservatorio dei contratti pubblici, attraverso il nodo regionale, in tutti i casi di varianti in corso d'opera;
 - c. Nel caso di concessione di servizi l'unica comunicazione da fare è la scheda "Dati comuni" su Simog.
2. Si precisa che per varianti in corso d'opera si intendono quelle di cui ai seguenti articoli del Codice: articolo 106, comma 1, lettera c) e comma 2 (per gli appalti); articolo 175, comma 1, lettera c) e comma 4 (concessioni).
3. Le comunicazioni all'ANAC devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo disponibile sul Sito Ufficiale dell'Autorità (www.antocorruzione.it) ove sono altresì pubblicate le indicazioni (Comunicato del 4 marzo 2016 e del 23 novembre 2016) e le istruzioni per la compilazione e comunicazione.

4. Si ricorda che tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro 30 giorni dalla approvazione della variante in corso d'opera, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13 del Codice.
5. È inoltre prevista (articolo 106, comma 8) la comunicazione, sempre entro 30 giorni, anche delle modificazioni in caso di lavori servizi o forniture supplementari, senza la specificazione relativa all'importo e prevedendo, a sua volta, sanzioni in caso di inottemperanza. L'ANAC, con l'atto di segnalazione n. 4/2019 ha evidenziato il mancato coordinamento delle norme suggerendo la loro riformulazione. Nelle more, considerato che non vi sono in proposito indicazioni specifiche a livello nazionale, si ritiene che dette modificazioni possano essere comunicate con le medesime modalità indicate al punto 1.
6. Agli adempimenti di cui sopra, provvede il RUP.
7. I Settori dell'Ente daranno evidenza delle comunicazioni effettuate all'ANAC e del rispetto delle previste scadenze, nell'ambito del monitoraggio circa la attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

§ 14 – AVVISO PUBBLICO

1. In caso di modifiche per lavori servizi e forniture supplementari, nonché in caso di varianti in corso d'opera a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, il RUP cura la pubblicazione di un avviso:
 - a. nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
 - b. in ambito nazionale, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Gli avvisi di cui sopra, da pubblicarsi secondo le indicazioni del Codice, contengono tutte le informazioni previste nell'allegato XIV, parte I, lettera E al Codice stesso (2). Il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, provvede a mettere a disposizione degli uffici tramite la Intranet uno schema tipo.
3. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara e Contratti (sottosezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" e sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura") così come disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo le indicazioni fornite da ANAC (vedi Linee guida approvate con deliberazione n. 1310/2016).

SEZIONE 5 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

§ 15 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

1. Si premette che l'Ente è dotato di un proprio "Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti", (nel seguito "Regolamento interno") pubblicato

sul Sito Ufficiale in Amministrazione Trasparente, al quale si fa espresso rinvio e del quale si richiamano di seguito alcune norme.

2. Occorre, innanzitutto, precisare che gli incentivi per funzioni tecniche sono destinabili al personale dipendente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione. Inoltre, anche in caso di appalto, è necessario che il contratto sul quale viene innestata la modifica, non rientri nei casi di esclusione dall'incentivo, così come disciplinati dal Codice e dal Regolamento interno.
3. In base al Regolamento interno (*articolo 2 – Costituzione del Fondo*), le varianti conformi all'articolo 106, comma 1 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell'esecuzione del contratto. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni nel progetto esecutivo come definite dall'articolo 106 del Codice.
4. Vi è inoltre da evidenziare che il Regolamento interno (*articolo 7 - Penalità*), prevede specifiche riduzioni dell'incentivo, fino all'azzeramento dello stesso in caso di significativi ritardi (superiori al 30% dei tempi assegnati) o in presenza di gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Si richiama in questa sede la previsione del Regolamento interno (*articolo 8 – Liquidazione dell'Incentivo*) in base alla quale, ai fini della liquidazione dell'incentivo il RUP trasmette al dirigente preposto al Settore competente il prospetto del personale tecnico e amministrativo che ha partecipato alla realizzazione dell'opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte, accompagnato da una proposta di liquidazione dell'incentivo ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. Tale proposta contiene, altresì, l'attestazione circa l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, ovvero del servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto ovvero, ricorrendone le circostanze, l'applicazione delle previste penalità.

Note:

(1): si tratta di attività schematicamente riconducibili a: gas, energia termica, elettricità, reti per il trasporto pubblico, servizi postali, sfruttamento di un'area geografica per: aeroporti, porti, estrazione petrolio, gas, carbone o altri combustibili fossili

(2): le informazioni si riferiscono a:

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo [...] della stazione appaltante [...].
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale dell'esecuzione dei lavori [...] di consegna o prestazione [...].
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica [...].
5. Se del caso, aumento di prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, [...] del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza o dell'organo responsabile delle procedure di ricorso [...].
11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella GURI [...].
12. Data d'invio dell'avviso.
13. Altre eventuali informazioni.

Allegato A – Schematizzazione delle norme

Riferimento normativo al Codice	Condizioni previste dal Codice (schematizzazione di massima)	Indicazioni operative
APPALTI		
Art. 106, co 1, lettera a) Clausola di revisione dei prezzi o altre clausole di modifica del contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza nei documenti di gara di clausole chiare, precise e inequivocabili; • Non devono alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; • Detta regole per la revisione dei prezzi. 	§ 3, § 5
Art. 106, co 1, lettera b) Lavori, servizi o forniture supplementari	<ul style="list-style-type: none"> • Se il cambiamento del contraente: risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporta notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; • Ai fini del calcolo del prezzo, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione (art. 106, co 3); • Per i settori ordinari, le modifiche non devono superare il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive il limite vale per ciascuna modifica (art. 106, co 7). 	§ 3, § 8
Art. 106, co 1, lettera c) Varianti in corso d'opera	<ul style="list-style-type: none"> • Circostanze impreviste e imprevedibili; • Non devono alterare la natura generale del contratto; • Non oltre il 50% del valore del contratto iniziale (settori ordinari); • Ai fini del calcolo del prezzo, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione (art. 106, co 3); • Per i settori ordinari, le modifiche non devono superare il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive il limite vale per ciascuna modifica (art. 106, co 7). 	§ 3, § 9
Art. 106, co 1, lettera d) Modifica soggettiva	<p>Almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clausola di revisione inserita nei documenti di gara; • Successione per causa di morte o per ristrutturazione societaria (devono permanere i requisiti e non deve comportare altre modifiche sostanziali al contratto); • Subentro dell'Amministrazione aggiudicatrice che si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori. 	§ 3, § 11
Art. 106, co 1, lettera e)	Se le modifiche non sono sostanziali, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.	§ 3, § 5
Art. 106, co 2 Modifica per importi sotto soglia e varianti in corso d'opera in caso di errori progettuali	<p>Oltre ai casi disciplinati dal comma 1, le modifiche sono ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sotto il 10% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria (servizi e forniture, nei settori sia ordinari che speciali); • Sotto il 15% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria (lavori, nei settori sia ordinari che speciali); • Non devono alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro; • In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo; • In caso di errori o omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, le modifiche (varianti in corso d'opera) sono consentite solo alle condizioni di cui sopra, ferma la responsabilità dei progettisti esterni; • Ai fini del calcolo del prezzo, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione (art. 106, co 3); • Sono previste responsabilità a carico dei progettisti (o appaltatori in caso di appalto di progettazione e esecuzione) in caso di danni alla stazione appaltante conseguenti a errori o omissioni progettuali (art. 106, co 9 e co 10). 	§ 3, § 5, § 10
Art. 106, co 5 Avviso pubblico	In caso di modifiche ai sensi dell'art. 106, co 1, lettere b) e c): pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Per i contratti sotto soglia, la pubblicità avviene in ambito nazionale.	§ 3, § 13
Art. 106, co 8 Comunicazione delle modifiche	<ul style="list-style-type: none"> • La stazione appaltante comunica all'ANAC le modifiche ex art. 106, co 1, lett. b) e co 2, entro 30 gg dal loro perfezionamento; • Sono previste specifiche sanzioni in caso di inottemperanza. 	§ 3, § 12
Art. 106, co 14 Comunicazione delle varianti in corso d'opera	<p>Le varianti in corso d'opera sono comunicate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANAC, se superano il 10% dell'importo originario del contratto, in caso di contratti sopra soglia comunitaria; • OSSERVATORIO, in tutti gli altri casi; • Le comunicazioni vanno fatte entro 30 gg dalla approvazione della variante; • Sono previste specifiche sanzioni in caso di inottemperanza. 	§ 3, § 12
Art. 106, co 11	<ul style="list-style-type: none"> • Solo se il contratto è in corso di esecuzione; • Solo se nel bando e nei documenti di gara è prevista una opzione di proroga; 	§ 3, § 7

Proroga	<ul style="list-style-type: none"> • È limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contraente; • Il contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 	
Art. 106, co 12 Quinto d'obbligo	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione fino a un quinto dell'importo del contratto; • La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario; • L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 	§ 3, § 6
Art. 106, co 4	La norma fornisce una definizione di quando una modifica al contratto debba considerarsi sostanziale.	§ 2
Art. 106, co 6	La norma precisa che per modifiche contrattuali diverse da quelle disciplinate all'articolo 106, commi 1 e 2, è richiesta una nuova procedura d'appalto.	§ 3
Art. 106, co 13	Norma concernente la cessione di crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.	
Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche	Vedi "Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 458/2018 e modificato, da ultimo, con decreto n. 177/2019	§ 14
CONCESSIONI		
Art. 175, co 1, lettera a) Modifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza nei documenti di gara di clausole chiare, precise e inequivocabili; • Non devono alterare la natura generale della concessione; • In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione; • Per attività diverse dall'allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co 2); • Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l'inflazione ISTAT (art. 175, co 6). 	§ 3, § 5
Art. 175, co 1, lettera b) Lavori o servizi supplementari	<ul style="list-style-type: none"> • Se il cambiamento del concessionario: risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporta un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi; • Per attività diverse dall'allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co 2); • Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l'inflazione ISTAT (art. 175, co 6). 	§ 3, § 8
Art. 175, co 1, lettera c) Varianti in corso d'opera	<ul style="list-style-type: none"> • Circostanze che la stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza; • Non devono alterare la natura generale della concessione; • Per attività diverse dall'allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co 2); • Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l'inflazione ISTAT (art. 175, co 6). 	§ 3, § 9
Art. 175, co 1, lettera d) Modifica soggettiva	Almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Clausola di revisione inserita nei documenti di gara; • Successione per ristrutturazione societaria (devono permanere i requisiti e non deve comportare altre modifiche sostanziali al contratto); • Subentro della stazione appaltante che si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori. 	§ 3, § 11
Art. 175, co 1, lettera e)	Se le modifiche non sono sostanziali.	§ 3, § 5
Art. 175, co 4 Modifica per importi sotto soglia	Le modifiche sono ammissibili, senza ulteriori verifiche, alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Sotto il 10% del valore della concessione iniziale e di importo inferiore alla soglia comunitaria; • Non devono alterare la natura generale della concessione. In caso di modificazioni successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co. 5). 	§ 3, § 5

	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l'inflazione ISTAT (art. 175, co 6). 	
Art. 175, co 3 Avviso pubblico	In caso di modifiche ai sensi dell'art. 106, co 1, lettere b) e c): pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.	§ 3, § 13
Art. 175, co 7	La norma fornisce una definizione di quando una modifica alla concessione debba considerarsi sostanziale.	§ 2
Art. 175, co 8	La norma precisa che per modifiche delle condizioni di una concessione diverse da quelle disciplinate all'articolo 175, commi 1 e 4, è richiesta una nuova procedura di aggiudicazione.	§ 3

Allegato B – Tabella riassuntiva

MODIFICHE/VARIANTI	Individuazione soglia	Importo CIG		ADEMPIMENTI ANAC/OSSERVATORIO R.L.
Modifiche ai sensi dell'art.106 c. 1 lett a	Concorrono alla definizione del valore complessivo del contratto ai sensi del comma 4, dell'art. 35	Devono essere inserite nell'importo del cig iniziale		Non si comunica nulla <i>come modifica</i> nell'osservatorio di R.L., si comunicano le schede ordinarie del contratto
Varianti ai sensi dell'art.106 c. 1, lett. c) e c. 2 Art. 175 c. 1, lett. c) e c. 4	Non possono concorrere alla definizione del valore complessivo del contratto ai sensi del comma 4, dell'art. 35	Non possono essere inserite nell'importo del cig iniziale	Se il loro importo è superiore al 20% si stacca un nuovo cig Se il loro importo è pari o inferiore al 20% non si stacca un nuovo cig	Si rendicontano <i>le varianti</i> (sia con o senza nuovo cig) nell'Osservatorio di R.L. nelle schede del contratto del Cig iniziale
	<ul style="list-style-type: none"> • Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell'importo originario del contratto • Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell'art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) • Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d'importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria • Nei settori speciali • Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga • Varianti ripetute qualora, ferme restando le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell'importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall'approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario) 			<p style="font-size: 2em; margin: 0;">+</p> <p>Si effettua comunicazione all'ANAC tramite il modulo all'indirizzo pec dell'Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it unitamente a all'indice dettagliato dei documenti che contestualmente dovranno essere inoltrati con supporto informatico tramite raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell'Autorità. Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente compilato a firma dal RdP.</p>
Proroga tecnica	Concorre alla definizione del valore complessivo del contratto ai sensi del comma 4, dell'art. 35	deve essere inserite nell'importo del cig iniziale		Nell'osservatorio di R.L., si comunicano le schede ordinarie del contratto inerenti al Cig iniziale
1/5 d'obbligo <i>qualificato come opzione ai sensi dell'art.106 c. 1 lett a)</i>	Concorre alla definizione del valore complessivo del contratto ai sensi del comma 4, dell'art. 35	Deve essere inserito nell'importo del cig iniziale		Non si comunica nulla <i>come modifica</i> nell'osservatorio di R.L., si comunicano le schede ordinarie del contratto inerenti al cig iniziale

